



(dove ancora avviene ufficialmente)

Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, recante il Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, e successive modificazioni;

VISTA la legge 26 luglio 1988, n. 291 concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988 e delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici;

VISTA la legge 15 ottobre 1990, n. 295, recante modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291;

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

VISTO l'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

VISTO il decreto del Ministro del Tesoro pro-tempore in data 3 marzo 1989 con il quale è stata istituita una commissione consultiva avente, tra l'altro, il compito di elaborare i criteri per la scelta dei sanitari da chiamare a far parte delle Commissioni mediche dipendenti da quest'Amministrazione;

VISTI i criteri elaborati dalla suddetta Commissione riportati nella relazione dalla stessa presentata in data 14 aprile 1989 ed approvata dall'allora Ministero del Tesoro;

RITENUTA la necessità di confermare la validità dei detti criteri per la scelta dei medici che dovranno essere nominati componenti delle Commissioni mediche di verifica e della Commissione medica superiore per gli accertamenti in materia di pensioni di guerra e di invalidità civile;

Emana la seguente

DIRETTIVA

- 1- Ai fini della composizione della Commissione medica superiore, di cui all'art. 106 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e delle commissioni mediche di verifica di cui all'art. 105 del citato D.P.R. n. 915/78, il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro - Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro, stipulerà convenzioni ai sensi dell'art. 109 del citato D.P.R. n. 915/78 con medici generici e specialisti.

Il Presidente della Commissione medica superiore è nominato dal Ministro del Tesoro con proprio decreto d'intesa con il Ministro della Difesa.

- 2- I componenti delle Commissioni sopraindicate dovranno essere prescelti nelle categorie di sanitari nell'ordine di preferenza di seguito indicato:
- a) ufficiali medici del servizio permanente o delle categorie in congedo;
 - b) professori universitari di ruolo di medicina legale e delle assicurazioni e primari di medicina legale in servizio presso gli enti ospedalieri o previdenziali;
 - c) medici in possesso della specializzazione in medicina legale o in medicina legale e delle assicurazioni o appartenenti ai ruoli medico-legali degli enti previdenziali con almeno cinque anni di servizio;
 - d) medici in possesso della specializzazione in neurologia;
 - e) medici in possesso della specializzazione in cardiologia;
 - f) medici in possesso in altre specializzazioni.

Fanno, altresì, parte della Commissione i sanitari designati dalle Associazioni di cui al comma 2 dell'art.105 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni.

- 3- A parità di specializzazione prevalgono, nell'ordine, il curriculum professionale, il voto di laurea e del diploma di specializzazione.

Salvo casi eccezionali, non è possibile stipulare la convenzione annuale con lo stesso medico per più di dieci anni consecutivi.

Nell'ambito di ciascuna Commissione medica di verifica ad uno dei sanitari componenti viene affidata la presidenza del collegio medico.

23 NOV. 2000

Vincenzo Viro